COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1273

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico, storico e bibliografico della nazione. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3233) 1273

PRESIDENTE . . . 1273, 1274, 1277, 1278
VISCHIA, *Relatore* 1273, 1277
GOTELLI ANGELA 1274
LOZZA 1274, 1277
MARANGONE VITTORIO . . . 1274, 1277, 1278
FRANCESCHINI FRANCESCO . . . 1275, 1277
PITZALIS 1275, 1278
ERMINI 1275
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 1277
SCIORILLI BORRELLI 1278

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

LOZZA ed altri: Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429. (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2898-*B*) 1278

PRESIDENTE 1278, 1279
BUZZI, *Relatore* 1278
LOZZA 1279
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1279

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1279

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sorgi.

Discussione del disegno di legge: Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico, storico e bibliografico della nazione. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico, storico e bibliografico della nazione ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, nella seduta dell'11 ottobre 1957.

Il relatore, onorevole Vischia, ha facoltà di svolgere la relazione.

VISCHIA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, già approvato all'unanimità dalla VI Commissione permanente del Senato, ha lo scopo di provvedere alle più immediate ed urgenti esigenze per la difesa del patrimonio artistico, storico e bibliografico della nazione. Vuole, inoltre, venire incontro alle aspettative dell'opinione pubblica, che specialmente in questi ultimi tempi è stata particolarmente sollecita, attraverso la stam-

pa e pubblicazioni varie, nel reclamare provvedimenti straordinari di pronto intervento per la tutela di questo nostro patrimonio.

Il disegno di legge, infine, è il frutto dei voti ripetutamente espressi dalla Camera dei deputati e dalla speciale Commissione interparlamentare che ho l'onore di presiedere.

Il disegno di legge mette a disposizione del Ministero della pubblica istruzione la somma di 18 miliardi, ripartita in 10 anni. La somma non è sufficiente: gli onorevoli colleghi sanno che, attraverso l'inchiesta fatta presso le Sovraintendenze, occorrerebbero 55 miliardi per il restauro delle opere d'arte. Tuttavia, la somma è da considerarsi notevole ove si tenga conto che recentemente sono state approvate le leggi speciali per Assisi e per Venezia, con le quali il Governo ha messo altri fondi a disposizione per le opere d'arte.

Fra i motivi che hanno indotto il Governo a ripartire in 10 esercizi finanziari i 18 miliardi vi è quella derivante dalla considerazione che, diversamente, non si sarebbe potuto disciplinare convenientemente il complesso delle opere da eseguire.

Tengo a chiarire che questa legge non riguarda gli scavi: essa riguarda soltanto i lavori di restauro e di conservazione delle opere d'arte. La somma messa a disposizione non può essere, quindi, neppure utilizzata per acquisti. Quest'ultimo dubbio era stato sollevato al Senato e nella stessa sede è stato chiarito.

L'articolo 2 del disegno di legge suddivide la somma nei vari esercizi finanziari. per l'esercizio 1957-58 non è previsto alcuno stanziamento, perché verranno utilizzati i 900 milioni prelevati dagli avanzi dell'esercizio 1956-57.

Nella mia qualità di relatore, propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GOTELLI ANGELA. Desidero sapere se le provvidenze si estendono anche a favore degli Archivi di Stato. È vero che gli Archivi di Stato non sono alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, ma è altrettanto vero che essi rappresentano pur sempre un patrimonio culturale di immenso valore. Credo che essi non dovrebbero essere esclusi da queste provvidenze. e, nel caso che non siano esclusi, è bene chiarirlo subito, ad evitare una errata interpretazione della legge, visto, appunto, che essi non dipendono dal Ministero della pubblica istruzione.

LOZZA. Il nostro gruppo è d'accordo sullo spirito del disegno di legge. Noi approviamo lo stanziamento anche se sappiamo che non si potrà completamente raggiungere lo scopo che si propone il provvedimento. Si vedrà in seguito di far aumentare la somma stanziata.

Proprio in considerazione dell'insufficienza dei fondi, noi siamo del parere che il compito della legge deve rimanere nei limiti indicati di restauro e conservazione delle opere d'arte.

MARANGONE VITTORIO. Desidero, innanzitutto, rivolgere un vivo ringraziamento al relatore del Senato, che ha voluto richiamarsi particolarmente alle origini della grossa questione, a cui provvede il disegno di legge, origini che vanno ricercate in una relazione svolta, nel 1955, dall'onorevole Vischia e che, d'accordo con il nostro Presidente Segni, allora Presidente del Consiglio, provocò un ordine del giorno, firmato da tutte le parti della Camera, per ottenere l'istituzione di una Commissione speciale, la quale avrebbe dovuto esaminare le necessità del settore e procedere alla formulazione di un piano finanziario decennale, volto alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio artistico nazionale.

Mi sono permesso di rivolgere in Aula un pubblico ringraziamento anche al Ministro Medici, per lo sforzo fatto dal Ministero a questo riguardo. ma, se si vuole essere obiettivi, bisogna riconoscere che la causa motrice di tutto ciò va attribuita all'onorevole Segni, nella sua veste di Presidente del Consiglio. Perché l'aver sollecitato la nomina di una Commissione speciale, l'aver mosso un po' le acque intorno a questo problema ha significato portare intorno a noi gran parte dell'opinione pubblica più qualificata e interessata a questo problema.

Ora, signor Presidente, io chiederei, anzitutto, che, diventando oggi legge questo provvedimento, da parte della Commissione ne fosse data notizia alla stampa, che dobbiamo tenere informata perché continui ad aiutarci.

Si è detto che questa legge non può essere applicata agli scavi archeologici, che non solo costituiscono un patrimonio di notevole portata, ma rappresentano altresì una costante attrattiva turistica.

L'onorevole Pitzalis mi chiedeva che cosa debba intendersi per manutenzione, giacché si parla pure di conservazione. Secondo me, a parte il fatto che non è inutile ripetere il concetto, conservare vuol dire evitare che un mobile – o immobile – vada distrutto, mentre per manutenzione si vuol intendere quella attività diretta a che le opere d'arte siano ben conservate.

È noto che spessissimo il restauro delle opere rappresenta un problema grave e urgen-

tissimo da risolvere. Ma, dove l'opera è preziosissima, occorrono cautele particolari per evitare il suo deperimento. Gli affreschi, per esempio, si sa, hanno bisogno di una cura costante, e vi sono purtroppo opere di inestimabile valore che sono state già perdute ed altre vanno perdendosi irrimediabilmente.

D'altra parte, le direttrici e i direttori delle gallerie d'arte moderna hanno sperato e sperano molto in questa legge per ampliare le loro raccolte. E non hanno torto, ove si pensi che la Galleria d'arte moderna di Roma non possiede nulla della moderna scuola francese, mentre quelle di Londra e di Parigi ne sono ricchissime.

Un'altra osservazione c'è da fare a questa legge, osservazione che è stata fatta già al Senato: la legge non contiene una norma che stabilisca come dovranno essere spesi i 18 miliardi. E questo deve preoccuparci, perché è evidente che, una volta approvata la legge, le richieste di sovvenzione si moltiplicheranno notevolmente. Ora, così stando le cose, dobbiamo affidarci alla direzione generale delle antichità e delle belle arti, verso la quale nutriamo grande fiducia; però sarebbe opportuno che, sia pure in linea amichevole, la nostra Commissione venisse informata dei criteri di spesa.

Comunque, ai fini della ripartizione, debbo rilevare che nell'Italia meridionale opera anche la Cassa del Mezzogiorno, mentre interventi straordinari di tal genere mancano del tutto in altre regioni, le cui esigenze, pertanto, dovrebbero essere tenute ben presenti.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Concordo pienamente con quanto è stato detto dal Relatore e dall'onorevole Marangone e accolgo anche i rilievi mossi dall'onorevole Lozza, per quanto riguarda l'insufficienza dello stanziamento rispetto alla grande bisogna. Tuttavia, osservo che, intanto, gli stanziamenti ci sono e creano anche una speranza per il futuro, al quale certamente provvederà la nostra speciale Commissione, presieduta dall'onorevole Vischia, con la legge ad essa demandata e che sarà una legge di più vasto respiro.

Debbo però qui ripetere l'osservazione cui ha fatto cenno l'onorevole Marangone circa l'esclusione degli scavi archeologici. Ma perché ne sono esclusi ? Perché la conservazione, la manutenzione e il restauro si riferiscono a cose che esistono, non certamente a cose di cui si può soltanto supporre l'esistenza ma che tuttavia ancora non esistono come patrimonio d'arte. Però, in una nazione come la nostra, dove è dubbio se è più quello che è già affiorato o quello che ancora non è venuto alla luce, mi sembra che non si possa assolutamente escludere da questa legge il contributo per gli scavi archeologici.

D'altro canto, anche se il Ministero, nella persona del Sottosegretario Jervolino, ci desse assicurazioni in proposito, penso che poi la Corte dei conti solleverebbe ostacoli e certamente non andrebbe oltre i termini fissati dall'articolo 1 del disegno di legge.

Per questi motivi, vorrei proporre un emendamento aggiuntivo al primo capoverso dell'articolo 1, per dare al Ministero la facoltà, appunto, di provvedere anche agli scavi archeologici.

Perché non sembri inutile questo mio emendamento, basta pensare ad Aquileia, dove sta affiorando una metropoli di pari interesse di Pompei; basta pensare a Spina, i cui lavori, dopo un primo momento di euforia, stanno per incagliarsi.

Voglio augurarmi che questa mia proposta non trovi contrari né questa Commissione né il Senato. Noi oggi ci troviamo dinanzi a un pericolosissimo fenomeno che va sempre più sviluppandosi: l'esodo dei nostri beni archeologici, venduti clandestinamente all'estero, e ciò anche perché non è stato possibile recintare le zone. Si tratta di un esodo veramente impressionante, che c'impone di provvedere, mediante opere urgenti, quali appunto la recinzione delle zone.

PITZALIS. È evidente che tutti siamo d'accordo sulla opportunità di approvare questo disegno di legge. Di fronte ad un provvedimento così importante, si accendono le speranze che altri analoghi siano portati all'esame della nostra Commissione per la soluzione dei problemi che si riferiscono agli scavi archeologici, alle ricerche, agli acquisti. Perché la verità è che gli scavi hanno bisogno di essere potenziati, gli acquisti per le nostre gallerie debbono essere effettuati, le ricerche debbono essere sviluppate.

Per quanto riguarda gli scavi in modo particolare, penso che la questione non rientri strettamente nella materia del disegno di legge, il quale, come è stato già ripetuto, intende tutelare il patrimonio acquisito. Gli scavi, invece, non possono ritenersi patrimonio prima che vengano alla luce, e d'altra parte, a mio modo di vedere, rientrano, invece, nella normale attività dello Stato, che deve garantire e potenziare, attraverso forme di stanziamenti ordinari e straordinari, la difesa del nostro patrimonio artistico, storico e culturale.

Non condivido invece la dizione contenuta nell'articolo 1 per indicare la destinazione del-

lo stanziamento straordinario previsto con questa legge. Difatti, mentre il titolo parla di stanziamento straordinario, l'articolo 1 dice che esso deve servire per la conservazione e la manutenzione delle opere d'arte. Ma questa è la normale attività dei nostri uffici, che va svolta con i normali stanziamenti! Riconosco che questi sono insufficienti rispetto alla mole di lavoro che con essi deve essere fronteggiata, ma io mi domando a che cosa dovrebbero servire i normali stanziamenti, se per la conservazione e la manutenzione si deve ricorrere a stanziamenti straordinari.

Ciò che poi è motivo di più forte preoccupazione per me è la disposizione contenuta all'articolo 1, ultimo comma, là dove è detto che una quota non superiore al due per cento dello stanziamento annuale potrà essere destinato per le spese generali. Ora, io vorrei sapere che cosa si voglia intendere, in questa legge, per oneri di carattere generale, oneri che ammonterebbero a 18 milioni per il primo anno, 42 per il secondo e via di seguito. Sono somme non indifferenti, e io non vorrei che esse andassero riferite a lavori marginali, a commissioni e via di seguito.

Nel richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su quanto ho detto, vorrei proporre un emendamento soppressivo del comma. Non mi sembra, infatti, che in uno stanziamento di carattere straordinario debbano essere previste spese di carattere generale, quando esistono organi appositi presso il Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda il controllo, sia pure amichevole, della nostra Commissione sull'impiego di questi fondi, mi pare che non sia opportuno. Noi abbiamo fiducia nel Ministero; e se vogliamo qualche chiarimento o vogliamo dare qualche suggerimento, basta recarci alla direzione generale delle belle arti.

La nostra ingerenza deve limitarsi, quindi, nell'invitare il Ministero a dedicare le sue prime cure a quei monumenti e a quelle opere che hanno maggior bisogno di restauro, senza subire influenze o pressioni di chicchessia, e soprattutto senza dare al primo che chiede.

Che la Cassa del Mezzogiorno, poi, abbia anch'essa portato e continui a portare il suo contributo nelle zone dove essa agisce, non deve significare che, per questo, nella distribuzione dei fondi stanziati per il provvedimento in esame si debba tener conto di ciò: le necessità del Mezzogiorno sono tali e tante che nessuna Cassa del Mezzogiorno potrà risolverle.

ERMINI. Non v'è dubbio che questa legge, anche se non va esente da critiche, merita la nostra sollecita approvazione e il nostro pieno compiacimento. Obiezioni se ne possono fare e molte, senza peraltro indebolire il compiacimento che vogliamo manifestare per questa legge.

Ora desidero, innanzitutto, precisare che questi sono stanziamenti suppletivi agli stanziamenti esistenti. Ciò affinché nessuno possa pensare un domani, di ridurre, nel bilancio della pubblica istruzione, il bilancio delle arti, a vantaggio di altri capitoli, per il fatto che alle arti sono stati dati nuovi stanziamenti.

Così come l'esistenza della Cassa del Mezzogiorno non deve significare una diminuzione di questi fondi per il Mezzogiorno.

Premessi questi due punti essenziali, desidererei ora sapere se questi stanziamenti non hanno in effetti già provocato, per caso, una riduzione sui capitoli del bilancio della pubblica istruzione rispetto agli anni precedenti? Per esempio, i 750 milioni esistenti in bilancio per la riparazione dei danni di guerra non costituiscono una somma inferiore a quella stanziata negli esercizi precedenti? Comunque, sia ben chiaro che il prossimo anno lo stanziamento per la riparazione dei danni di guerra non dovrà essere diminuito.

Manutenzione e conservazione, secondo me, è la stessa cosa; comunque, possono restare entrambe le parole.

Per quanto riguarda gli scavi archeologici, io sarei favorevole. E può darsi che la Corte dei conti, sotto la forma di conservazione del patrimonio artistico, possa anche farveli rientrare, trattandosi, in fondo, della conservazione del patrimonio storico della Nazione. È difficile, però.

È, piuttosto, sull'ultimo comma dell'articolo 1 che richiamo l'attenzione dei colleghi. Io vorrei che gli oneri di carattere generale riguardanti questa legge ricadessero sul bilancio normale. Se si danno dei fondi perché essi vengano utilizzati per spese straordinarie, non mi sembra logico che parte di essi sia utilizzata per le spese di carattere generale, le quali vanno sempre a carico del bilancio ordinario sotto forma di spese fisse.

È pericoloso, poi, introdurre questo principio di mettere a carico di una legge per stanziamenti straordinari gli oneri di carattere generale, anche perché esiste una tendenza a moltiplicare gli uffici, e allora una norma simile significherebbe invogliare ad accentuare questa tendenza. Per concludere, premesso che non intendo farne una questione pregiudiziale,

proporrei l'abolizione del comma qualora il testo dovesse per altri motivi tornare al Senato.

LOZZA. Sono d'accordo con gli onorevoli Pitzalis ed Ermini. Vorrei però rivolgere una domanda al Relatore. Non potrebbe essere, quel comma, una limitazione, anziché un incentivo alle spese? Se si tratta di una limitazione, allora la formula, anche se non felice, può essere accettata.

MARANGONE VITTORIO. È evidente che quel comma avrà pure una sua ragion d'essere. Secondo me, aumentando i lavori di restauro e di conservazione, viene automatico un aumento delle spese di carattere generale. Allora, essendo il bilancio piuttosto ristretto per quanto riguarda le spese di carattere generale, evidentemente si è voluto distogliere da questo stanziamento una quota parte, da destinarsi alle inevitabili spese generali che richiedono i lavori previsti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VISCHIA, *Relatore*. Rispondo anzitutto alla domanda dell'onorevole Gotelli circa gli Archivi di Stato. Come ho già detto, la legge riguarda soltanto i restauri e la conservazione delle opere d'arte. Ora, se si tratta di restaurare miniature, libri o altre opere di valore artistico, è evidente che questa legge può intervenire, ma non altrettanto può dirsi per altre necessità degli Archivi, quali la ricerca e l'acquisto dei libri.

Quanto alla percentuale del due per cento chiarisco che essa non si riferisce affatto a spese di personale; se così fosse, si violerebbe la norma per cui nessun avventizio può essere assunto. La disposizione comunque, secondo me, vuole essere una limitazione degli oneri generali e un incentivo a maggiori spese di carattere generale.

Non v'è dubbio, d'altra parte, che gli stanziamenti qui previsti non dovranno provocare, negli esercizi futuri, alcuna diminuzione dei capitoli relativi agli stanziamenti normali.

E per concludere rimango dell'opinione che questa legge non debba intervenire per quanto riguarda gli scavi archeologici: se sarà proposta una legge particolare per gli scavi, noi saremo felicissimi di aderirvi.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condivido in pieno le conclusioni del relatore. Per quanto riguarda la *vexata quaestio* del due per cento, posso assicurare che il comma è stato inserito proprio a scopo limitativo.

Ho compreso l'intento dell'onorevole Ermini; ma egli sa bene quale sia la situazione del bilancio e quindi non è possibile far gravare su di esso altre spese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 18.000.000.000 per provvedere ad opere e lavori straordinari per la conservazione, manutenzione e restauro di cose mobili ed immobili di interesse artistico, storico e bibliografico soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Detta spesa, da inscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sarà ripartita, in dieci esercizi finanziari, come segue:

Esercizio	1956-57	. . . . L.	900.000.000
»	1958-59	. . . . »	2.100.000.000
»	1959-60	. . . . »	2.100.000.000
»	1960-61	. . . . »	2.500.000.000
»	1961-62	. . . . »	2.500.000.000
»	1962-63	. . . . »	2.100.000.000
»	1963-64	. . . . »	1.600.000.000
»	1964-65	. . . . »	1.600.000.000
»	1965-66	. . . . »	1.300.000.000
»	1966-67	. . . . »	1.300.000.000

Una quota non superiore al 2 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma potrà essere destinata ad oneri di carattere generale.

L'onorevole Franceschini ha proposto di inserire gli scavi archeologici fra la materia di spesa della somma stanziata, e a questa proposta si sono dichiarati sostanzialmente contrari il rappresentante del Governo e il relatore; dal canto suo, l'onorevole Sciorilli Borrelli ha presentato un ordine del giorno nel quale viene tradotta la sostanza dell'emendamento Franceschini.

Onorevole Franceschini, mantiene il suo emendamento?

FRANCESCHINI FRANCESCO. Debbo innanzitutto rilevare che nessuno è entrato nel merito dell'argomento: il relatore ha manifestato l'opinione che la legge debba essere approvata nel testo propostoci, mentre il Governo non ha neppure fatto cenno, in verità, a questo mio emendamento, che pure dà al Ministero della pubblica istruzione più ampia facoltà di manovra, gli altri colleghi si sono limitati a parlarne come di questione marginale.

Non posso nascondere il mio stupore, perché pensavo che sul mio emendamento si sarebbe concentarata maggiore attenzione.

Perciò lo ritiro, ma con vivo rincrescimento. Con vivo rincrescimento, perché ritenevo che il nostro ingente patrimonio archeologico trovasse maggiore considerazione in questa Commissione. Perduta questa occasione, penso che ci sarà difficile trovarne un'altra che possa consentirci di valorizzarlo e difenderlo.

SCIORILLI BORRELLI. Desidero chiarire al collega Franceschini che non è esatto affermare che non ci siamo resi conto dell'importanza dell'argomento da lui proposto, tuttavia non possiamo perdere di vista la situazione di fatto in cui ci troviamo, imperniata su due elementi essenziali.

Il primo elemento è rappresentato dalla destinazione di questo stanziamento, che è la conservazione di ciò che, allo stato delle cose, esiste; il secondo elemento è di ordine ancora più pratico la insufficienza dello stanziamento stesso.

Accogliendo l'emendamento del collega Franceschini, correremmo il rischio di far nulla per voler fare troppo.

Col nostro ordine del giorno, penso che potremmo forse ottenere di più; per parte sua, il rappresentante del Governo si farà portavoce del desiderio della Commissione e si adopererà perché il problema degli scavi sia al più presto risolto.

Il nostro ordine del giorno è il seguente.

« La VI Commissione permanente (Istruzione), in occasione della discussione e approvazione del disegno di legge n. 3233, invita il Governo a presentare al più presto un analogo disegno di legge, che predisponga stanziamenti straordinari per scavi archeologici ».

MARANGONE VITTORIO. Desidero anche io tranquillizzare l'onorevole Franceschini e assicurarlo che egli mi troverà sempre d'accordo sulla necessità di incrementare i lavori di scavi archeologici. Egli però vorrà rendersi conto che lo stanziamento previsto da questa legge diventa addirittura irrisorio se deve servire anche per gli scavi.

PITZALIS. Anch'io desidero tranquillizzare l'onorevole Franceschini, associandomi a ciò che hanno detto testé gli altri colleghi e spiacente che egli possa pensare ad un atteggiamento di indifferenza nei riguardi dell'argomento sollevato.

PRESIDENTE. Potremmo assicurare l'onorevole Franceschini che l'intera Commissione si farà iniziatrice di una proposta di legge perché il problema degli scavi non sia dimenticato. La preoccupazione del collega Franceschini potrebbe avere una ragion d'essere se noi intendessimo trascurare il problema; ma dal complesso degli interventi ritengo che l'onorevole Franceschini possa tranquillizzarsi in proposito.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 1, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

«All'onere relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà con un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ha già dato lettura l'onorevole Sciorilli Borrelli e che porta la firma, anche, degli onorevoli Marangone Vittorio, Lozza, Gaudioso, Grasso Nicolosi Anna, Natta, Del Vecchio Guelfi Ada e Malagugini.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lozza ed altri: Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n 1429. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2898-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lozza, Natta, Bogoni e Ravera Camilla. « Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, questa proposta di legge fu approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 19 luglio 1957; la VI Commissione del Senato, esaminandola nella seduta del 18 ottobre 1957, vi ha apportato delle modifiche, che hanno imposto il rinvio del provvedimento a questa Commissione.

Prego il Relatore, onorevole Buzzi, di voler riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

BUZZI, *Relatore*. La VI Commissione del Senato, nell'esaminare il testo della proposta,

da noi approvato nella seduta del 19 luglio 1957, ha soppresso le parole « e ai presidi », che noi vi includemmo per evitare equivoci nella interpretazione della dizione « personale docente ». Tale soppressione, però, non vuole significare che i presidi non facciano parte del « personale docente », in quanto che lo scopo della proposta di legge non consiste nella interpretazione di tale dizione. La soppressione è dovuta al fatto che il primo concorso per presidi è stato espletato soltanto nel 1949, e pertanto manca la possibilità che la legge n. 1429 sia applicata nei confronti dei presidi.

Il significato di tale modifica è suffragato dalla dichiarazione del Sottosegretario Scaglia, che era presente alla discussione al Senato. Vi do lettura di tale dichiarazione:

« ... Ai presidi la presente legge non si può applicare, in quanto non ci sono stati concorsi per presidi. Il primo concorso per presidi fu fatto solo nel 1949; quindi, come presidi, non possono essere stati colpiti. Potrebbero essere stati colpiti come insegnanti, ed è evidente che possono in questo caso valersi della presente disposizione ».

Penso, pertanto, che con questo chiarimento il nuovo testo possa essere approvato anche da noi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Penso che possiamo approvare il nuovo testo. Quando noi abbiamo approvato la proposta di legge, sapevamo benissimo che essa non riguardava i presidi, ma includemmo questi ultimi più che altro per stabilire che essi fanno parte del personale docente, e ciò perché più volte la Corte dei conti si è rifiutata di accogliere provvedimenti in cui, appunto, i presidi venivano inclusi fra il personale docente. Con la Corte dei conti bisogna essere sempre molto chiari e la mia preoccupazione riflette, soprattutto, altre leggi come quella sulle pensioni, varata dalla I Commissione, che non tiene conto con precisione della terminologia.

PRESIDENTE. Non chiedendo altri di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Quanto all'emendamento ritengo che esso non possa significare in alcun modo esclusione dei presidi dal personale insegnante.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento approvato dal Senato, tenendo presente che esso si riferisce solo a questo specifico argomento ed a questa proposta di legge; per il resto, non s'intende per niente intaccare l'appartenenza dei presidi al personale docente.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'articolo unico, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo.

« Le espressioni «personale docente della scuola elementare e di quella secondaria » e « personale docente negli istituti di istruzione artistica di ogni grado » contenute nel comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferiscono non solo agli insegnanti, ma anche agli ispettori e ai direttori didattici delle scuole elementari statali, ai direttori e ai presidi delle scuole secondarie statali e degli istituti statali di istruzione artistica di ogni grado ».

Do lettura del testo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato:

«Le espressioni « personale docente della scuola elementare e di quella secondaria » e « personale docente negli Istituti di istruzione artistica di ogni grado » contenute nel comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferiscono non solo agli insegnanti ma anche agli ispettori e ai direttori didattici delle scuole elementari statali e ai direttori delle scuole secondarie statali e degli Istituti statali di istruzione artistica di ogni grado».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico, storico e bibliografico della Nazione » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3233):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

LOZZA ed altri: « Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2898-*B*):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Cavaliere Alberto, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, De Totto, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ermini, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Natta, Nicosia, Pitzalis Ravera Camilla, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Titomanlio Vittoria, Trabucchi e Vischia.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI